

15/12/2016 – fonte “Sole 24 ore”

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 dicembre 2016, ha approvato in via definitiva un regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile.

L'ambito di applicazione della direttiva si estende agli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. La direttiva 2014/33 responsabilizza gli operatori economici per la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori ai requisiti in essa previsti, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- ✚ gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- ✚ gli ascensori da cantiere;
- ✚ gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- ✚ gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
- ✚ gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- ✚ gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- ✚ gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- ✚ gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- ✚ gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- ✚ i treni a cremagliera;
- ✚ le scale mobili e i marciapiedi mobili.